CAMERA DEI DEPUTATI N. 1419

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRATTINI

Modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri

Presentata il 5 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La disciplina costituzionale del Governo della Repubblica (articoli 92 e 95) consacra formalmente tre principii organizzativi, risalenti a differenti fasi della nostra storia politico-costituzionale: il principio dell'autonoma responsabilità di ciascun ministro, riconducibile alla prima attuazione dello Statuto albertino; il principio collegiale, affermatosi con il decreto Zanardelli del 1901; il principio della direzione politica monocratica, riconosciuto dalla legge del 1925 che esaltava i poteri del « Capo del Governo ».

La dottrina costituzionalistica ha tentato di ricostruire la disciplina costituzionale dei rapporti endogovernativi in modo da contemperare i tre principi suddetti, dando vita ad un nuovo modello in cui la centralità del momento collegiale non compromettesse il pieno riconoscimento dei poteri di indirizzo presidenziali. Tuttavia, è sempre stato sottolineato come le norme costituzionali sul Governo sono norme a « fattispecie aperta »: la disciplina costituzionale stabilisce solamente alcuni principii ed alcune regole fondamentali e, pertanto, richiede di essere completata ed integrata attraverso regole non scritte (le convenzioni costituzionali) e norme di legge di attuazione costituzionale (in particolare, la legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dall'ultimo comma dell'articolo 95).

Peraltro, la richiamata elasticità della disciplina costituzionale è connaturata alla stessa posizione istituzionale del Governo che è collocato al « crocevia » dei rapporti tra sistema politico, forma di governo e sistema amministrativo. Le trasformazioni e le innovazioni che si verificano in questi ambiti naturalmente si riverberano sull'assetto dei rapporti endogovernativi, modificando l'equilibrio tra i sopra indicati principi organizzativi.

Orbene, i primi quattro decenni di vita delle istituzioni repubblicane hanno visto il sopravvento del ministerialismo che ha reso recessivi il principio collegiale e quello monocratico. La logica del pluripartitismo esasperato e l'affermazione della « democrazia mediata » con coalizioni formate dopo le elezioni, coniugandosi con la frammentazione tipica dell'amministrazione centrale, producevano una prassi dei rapporti endogovernativi che è stata definita del « Governo a direzione plurima dissociata ». In luogo del modello ipotizzato dalla dottrina, che affidava il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo ai poteri di direzione presidenziali ed al ruolo centrale del Consiglio, i ministri si atteggiavano, per usare le parole di un autorevole costituzionalista, quali nuovi « signori feudali ». Peraltro, la debolezza dell'istituzione Governo era coerente con il complessivo assetto della forma di governo che, seguendo la logica della democrazia consociativa e del parlamentarismo compromissorio, si incentrava sulle negoziazioni-mediazioni parlamentari.

Questa situazione rendeva « anomala » la posizione del Governo in Italia rispetto a quanto avveniva nelle altre democrazie pluralistiche, caratterizzate dalla crescita di un vigoroso « potere governativo » tendenzialmente identificato con la figura del Primo ministro.

Tuttavia, negli anni '80 anche in Italia l'esigenza di un rafforzamento del potere di governo è diventata difficilmente eludibile. Da una parte, la perdita di autonomia dei partiti politici rispetto agli interessi sociali ed ai gruppi di pressione, in una fase storica in cui si era smarrita la forza di aggregazione tipica di strumenti come l'ideologia, portavano alla ricerca di nuovi meccanismi e di nuove sedi in cui effettuare le sintesi necessarie alla governabilità di una società pluralista ed economicamente sviluppata. D'altra parte, lo stesso processo di integrazione europea poneva con forza il tema della capacità di decisione delle istituzioni costituzionali. Come ha scritto un politologo francese, il mantenimento di un'Europa a « due velocità », e cioè di « un'Europa della decisione » e di « un'Europa dell'impotenza » ha recato non pochi svantaggi ai Paesi appartenenti al secondo gruppo.

Nel quadro sinteticamente descritto sono maturate le scelte di politica istituzionale consacrate dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, su « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ». Tale legge ha innovato significativamente l'ordinamento del Governo, operando il simultaneo rafforzamento del principio monocratico e di quello collegiale con il dichiarato obiettivo di contrastare il feudalesimo ministeriale. La legge, però, trovava un limite forte e, nel momento storico della sua approvazione, insuperabile, riconducibile alle caratteristiche del sistema politico. Quest'ultimo imponeva infatti la formazione di governi espressione di coalizioni *post*-elettorali, la cui azione e la cui stessa esistenza erano sempre sottoposte alla volontà delle segreterie dei partiti. La direzione della politica generale del Governo – che la Costituzione solennemente affidava al Presidente del Consiglio – restava sempre un'attività di mediazione la cui finalità principale era quella di salvaguardare la stabilità del « quadro politico », da cui dipendeva la stessa sopravvivenza del Governo. Tutto ciò implicava tanto la sottoutilizzazione di importanti strumenti di coordinamento, come è avvenuto con le direttive presidenziali, quanto una certa timidezza della legge nel disciplinare i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri.

La presente proposta di legge che si propone all'attenzione del Parlamento intende continuare il processo di rafforzamento della *Premiership* avviato dalla legge n. 400 del 1988, procedendo al contempo alla razionalizzazione delle strutture amministrative della Presidenza del Consiglio.

Alla base di questa scelta di politica istituzionale, da una parte, vi è la consapevolezza che l'esigenza di irrobustire il potere di governo è ulteriormente cresciuta; dall'altra parte, vi sono le profonde trasformazioni subite dal sistema politico e l'evoluzione della complessiva forma di governo, che rendono, oltre che auspicabile,

anche praticabile il richiamato indirizzo di politica istituzionale.

Sotto il primo profilo, va osservato che alle già menzionate ragioni che spingono verso il rafforzamento del potere di governo, se ne sono aggiunte delle altre. Il vecchio assetto dei rapporti endogovernativi ha favorito lo sviluppo di « politiche distributive », ossia di politiche che, realizzando meri trasferimenti in moneta o in natura a favore dei gruppi sociali rappresentati dai partiti, hanno prodotto la crescita incrementale della spesa e, a lungo andare, la crisi della finanza pubblica. L'esigenza, da tutti condivisa, di operare un risanamento della finanza pubblica postula l'esistenza di un potere governativo in grado di perseguire, in modo coerente e costante, un indirizzo politico che, nel rispetto dei valori di solidarietà e di difesa dei soggetti più deboli, distribuisca non solo vantaggi materiali, ma anche sacrifici.

Sotto il secondo profilo, può osservarsi come le due ultime legislature hanno visto radicali cambiamenti nel sistema politico e nella cultura politica: il superamento della proporzionale, l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario e la spinta conseguente verso il bipolarismo del sistema politico, hanno alimentato la tendenza verso un nuovo assetto funzionale della forma di governo, che, in linea con quanto avviene nelle maggiori democrazie pluraliste, riconosca la centralità della *Premiership* governativa e la distinzione di ruoli e di responsabilità tra maggioranza e opposizione.

Con queste notazioni non si intende appiattire la forma di governo (che riguarda la struttura giuridico-formale del potere) sul sistema politico, né confondere le innovazioni politiche con il mutamento costituzionale, ma semplicemente si prende atto di quello che da tempo ha affermato una larga parte della cultura costituzionalista. Tra forma di governo e sistema politico esiste un rapporto di reciproco condizionamento e le norme costituzionali sulla forma di governo non fanno altro che tracciare un quadro (sono norme « a fattispecie aperta ») che poi può essere variamente riempito dalla normativa sub-costituzionale. Pertanto, nei limiti derivanti dalle potenzialità semantiche delle disposizioni costituzionali, saranno possibili diverse conformazioni dell'equilibrio tra principio monocratico, principio collegiale e principio dell'autonomia ministeriale.

Inoltre, si deve evidenziare come la crisi della partitocrazia ha portato ad una valorizzazione dell'autonomia dell'istituzione Governo rispetto ai partiti; questi ultimi conservano la loro importanza per la vitalità della nostra democrazia, ma perdono l'antica pervasività e sono ricondotti ad un ruolo di progettazione politica e di selezione delle *elites*, riconoscendo finalmente un significativo margine di autonomia alle istituzioni costituzionali. In questa prospettiva si sono potuti registrare dei fatti un tempo impensabili, come la revoca della nomina di un sottosegretario e la valorizzazione dei ministri « tecnici », più collaboratori del Presidente del Consiglio che « delegati » di un partito al Governo.

Il disegno di rafforzamento della *Premiership* si impernia essenzialmente sul riconoscimento di quei poteri che, secondo autorevoli costituzionalisti, avrebbero dovuto dare sostanza al principio monocratico. Innanzitutto, il potere di proporre al Presidente della Repubblica la revoca di un sottosegretario e di un Ministro, a salvaguardia dell'unità dell'indirizzo politico del Governo. Costantino Mortati ha ritenuto tale potere implicito nel potere costituzionale di proporre al Presidente della Repubblica la lista dei ministri da nominare. Altri studiosi hanno rilevato l'assenza di un preciso fondamento testuale del potere di revoca e soprattutto la sua impraticabilità in governi di coalizioni post-elettorali, visto che la revoca di un ministro avrebbe aperto la via alla crisi di governo: l'ostacolo all'esercizio del potere di revoca è stato di ordine più politico che giuridico. Del resto, già nel luglio del 1982, l'allora Presidente del Consiglio con le comunicazioni rese al Senato, ha ritenuto « necessario che si formi una prassi costituzionale per cui il Presidente del Consiglio possa proporre al Presidente della Repubblica la revoca dei ministri o dei sottosegretari inadempien-

ti » al dovere di osservare l'unità dell'indirizzo. Con ciò riconoscendo l'ammissibilità, dal punto di vista costituzionale, della revoca di un Ministro su proposta del Presidente del Consiglio. Più recentemente, il 22 maggio 1993, è stata disposta la revoca della nomina di un sottosegretario con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio.

L'articolo 3 della proposta di legge offre un preciso fondamento normativo al potere di revoca, coerentemente con i suddetti sviluppi politico-istituzionali. La medesima disposizione attribuisce al Presidente del Consiglio, in sintonia con le ricostruzioni dottrinali favorevoli alla valorizzazione della *Premiership*, il potere di porre la questione di fiducia in Parlamento.

Il riconoscimento del potere di revoca dovrebbe servire a rivitalizzarne un altro, e cioè il potere di impartire direttive ai Ministri, già previsto dalla legge n. 400 del 1988, che però lasciava assolutamente irrisolto il problema delle sanzioni applicabili in caso di violazioni delle direttive. Orbene, in virtù dell'articolo 3 nei casi più gravi di violazione delle direttive presidenziali potrà ricorrersi alla revoca, mentre qualora la violazione riguardi le direttive « amministrative », pure previste dalla legge n. 400 del 1988, l'articolo 1 della proposta di legge, recependo i suggerimenti della dottrina, configura la possibilità di ricorrere all'annullamento degli atti adottati in contrasto con le anzidette direttive.

Certamente la valorizzazione dei poteri di direzione presidenziali non deve significare un depotenziamento del ruolo del Consiglio dei ministri; al riguardo, però, nel periodo più recente numerose sono state le innovazioni dirette a ridare funzionalità al principio collegiale, che hanno trovato compimento con il regolamento interno del Consiglio dei ministri approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993. La presente proposta di legge, con riferimento a questa materia, si limita a colmare una lacuna della legge n. 400 del 1988 attribuendo al regolamento anche il compito di fissare i *quorum* strutturali e funzionali del Consiglio dei ministri e stabilisce che in nessun caso il Consiglio dei ministri possa deliberare in contrasto con il suo Presidente (articolo 2).

Va poi segnalata la disposizione che, recependo una norma operante nell'ordinamento del Governo tedesco, attribuisce una sorta di potere di veto al Ministro del tesoro nel caso di deliberazioni del Consiglio dei ministri che comportano oneri finanziari. Questo veto è superabile solamente con una nuova deliberazione e con il voto favorevole del Presidente del Consiglio (articolo 2). Tale previsione potrebbe sembrare in contrasto con il principio della parità giuridica dei ministri. Di contro, però, deve osservarsi che già da lungo tempo si è affermata una diversificazioine della posizione dei Ministri (addirittura con l'emersione di alcune figure di « ministri coordinatori »), che ha portato la più recente dottrina a superare il menzionato principio. La previsione in esame tiene conto della citata evoluzione politico-istituzionale e risponde all'esigenza di assicurare che le iniziative del Governo siano sempre rispettose delle compatibilità finanziarie.

La proposta di legge disciplina altresì la figura dei Ministri senza portafoglio, cercando di rimediare a certe prassi degenerative che si erano affermate dei governi di coalizione. Com'è noto, negli anni passati si è registrata una notevole crescita del numero dei ministri senza portafoglio per ragioni connesse ai dosaggi di cariche tra i *partners* della coalizione. Tale fenomeno è stato portato alle estreme conseguenze dalla tendenza ad attribuire, mediante espresse previsioni legislative, specifiche competenze a tali Ministri. Ne è derivata un'accentuazione della frammentazione dell'amministrazione centrale ed una crescita delle dimensioni del Consiglio dei ministri, con grave nocumento della sua funzionalità.

Per di più, all'istituzionalizzazione per via legislativa di alcune figure di Ministri senza portafoglio ha fatto da *pendant* l'istituzione, sempre per mezzo di disposizioni legislative, di appositi dipartimenti della

Presidenza del Consiglio, affidati alla responsabilità di tali Ministri. Pertanto la Presidenza è stata caricata, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 400 del 1988, di funzioni estranee rispetto ai compiti che l'articolo 95 della Costituzione attribuisce al Presidente del Consiglio, con la connessa disarticolazione di tale amministrazione che ha finito per assomigliare ad un agglomerato di strutture prive di effettiva unità, sotto il profilo organizzativo e funzionale.

La presente proposta di legge affronta i problemi anzidetti sotto un duplice versante. Da un lato, interviene sulla posizione dei Ministri senza portafoglio. È posto il divieto (che avrà certamente valore « pedagogico » ma si ritiene anche pieno valore giuridico, almeno ai fini del controllo di ragionevolezza delle leggi future) di attribuire a tali Ministri competenze specifiche per mezzo di disposizioni legislative. Le competenze che attualmente sono loro attribuite dalle disposizioni vigenti vengono devolute al Presidente del Consiglio. Quest'ultimo potrà, di volta in volta in relazione alle caratteristiche dell'indirizzo politico di ciascun Governo, decidere se delegarle ed a favore di quale Ministro effettuare la delega. In questo modo è introdotto un fattore di elasticità nell'organizzazione del Governo, potendosi aggregare diversamente certe funzioni a seconda delle scelte di indirizzo politico. Inoltre è previsto che tali competenze possano essere delegate anche a sottosegretari presso la Presidenza del Consiglio.

Attraverso tali previsioni si vuole favorire la trasformazione dei Ministri senza portafoglio e dei sottosegretari in veri e propri « collaboratori politici » del Presidente del Consiglio, nonché accrescere la funzionalità del Consiglio dei ministri. La delega a favore dei sottosegretari permetterebbe di non gravare il Presidente del Consiglio di un carico eccessivo di competenze, evitando al contempo che, attraverso la nomina di Ministri senza portafoglio, si renda il Consiglio dei Ministri un organo pletorico e perciò a funzionalità limitata. In questo senso, può dirsi che la citata previsione è in linea con quanto avviene nelle principali democrazie pluralistiche, dove il numero dei membri del Governo è sempre molto elevato, in conseguenza dell'ampiezza delle sue funzioni, ma l'organo collegiale può funzionare efficacemente grazie alla distinzione tra ministri che fanno parte del *Cabinet* e ministri che invece ne sono esclusi.

Il secondo versante su cui si interviene è quello della struttura amministrativa Presidenza del Consiglio, attraverso la previsione di una delega legislativa avente come oggetto la sua riorganizzazione (articolo 12). Le strutture amministrative di supporto del primo ministro sono riconducibili a due tipi fondamentali: da una parte vi è la « piccola presidenza » all'inglese, che comporta la presenza dei soli uffici che assolvono compiti strumentali nei confronti del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri; dall'altra parte vi è la « Grande Presidenza », secondo il modello francese, che vede collocati presso la Presidenza del Consiglio gli uffici interdipartimentali che curano un interesse pubblico individuale ma non settoriale in quanto si dirama lungo più interessi pubblici.

Nei lavori preparatori della legge n. 400 del 1988 era emersa in modo netto la tendenza a favore di una Presidenza con compiti strumentali e di supporto rispetto alle competenze costituzionali del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri. Tuttavia, la legislazione successiva ha caricato la Presidenza di funzioni estranee a questo nucleo, istituendo per il loro svolgimento alcuni dipartimenti, che finiscono per atteggiarsi come altrettanti nuovi piccoli ministeri. Orbene, attraverso la delega legislativa si intende mettere ordine in questa materia restituendo alla Presidenza il suo ruolo di struttura servente rispetto alle competenze costituzionali del *Premier* e del Consiglio dei ministri, riaggregando ad altri ministeri, secondo criteri di omogeneità, le competenze oggi irrazionalmente caricate sulla Presidenza.

Nella medesima ottica di rafforzamento dell'unità della Presidenza, si inserisce la disposizione secondo cui, anche nel caso di dipartimenti affidati alla responsabilità di

un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato dal Presidente del Consiglio sia pure d'intesa con il ministro (articolo 9).

Altre norme sono dirette a razionalizzare le strutture della Presidenza, rimediando a inconvenienti e disfunzioni che si sono verificati nella prassi; è prevista la figura di un vicesegretario della Presidenza, nominato tra i consiglieri di ruolo, con il compito di coordinare i servizi amministrativi, il quale dovrebbe assicurare la continuità del coordinamento delle strutture, pure nel mutare dei Governi (articolo 7); sono dettate norme sull'autonomia finanziaria (articolo 8), su comitati e commissioni (articolo 10), sul Commissario del Governo (articolo 6), sul Consiglio di amministrazione e sul personale (articolo 13 e seguenti).

Vi è infine una nuova disciplina della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome. Com'è noto, questa figura organizzativa, secondo l'iniziale disegno, doveva essere un luogo di confronto politico generale tra Stato e regioni. Di fatto, anche a causa della legislazione successiva, si è trasformata in un organo in cui si effettua una co-gestione amministrativa tra Stato e regioni, che si concretizza nella partecipazione della Conferenza a procedimenti amministrativi culminanti nell'esercizio di qualche potere del Governo. La nuova disciplina, recependo le indicazioni più volte espresse dalle regioni, vuole ridare alla Conferenza il suo ruolo originario di sede ove effettuare un confronto sulle grandi scelte politiche. Questo obiettivo viene perseguito attraverso un riordino delle sue competenze, l'attribuzione di compiti decisionali ai comitati generali in cui essa si articola, la previsione della necessaria partecipazione del Presidente del Consiglio ai lavori della Conferenza (articolo 5).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Attribuzioni del Consiglio dei ministri).

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

« *1.* Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo, attraverso l'approvazione del programma di governo e delle sue modifiche ed integrazioni. Determina, ai fini della sua attuazione, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri ».

2. All'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n, 400, le parole: « ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento » sono soppresse.

3. All'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *q)* è aggiunta la seguente:

« q-*bis)*: le determinazioni concernenti l'annullamento, ai sensi della precedente lettera *p)*, degli atti adottati da un ministro in violazione delle direttive amministrative impartite dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere *a), c), d)* ed *e)* ».

ART. 2.

(Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri).

1. All'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Il regolamento interno determina il *quorum* necessario per la validità delle sedute del Consiglio dei ministri ed i *quorum* richiesti per l'adozione delle sue deliberazioni. Nessuna deliberazione può

essere adottata dal Consiglio dei ministri con il voto contrario del Presidente del Consiglio.

4-*ter*. Le deliberazioni del Consiglio dei ministri che importino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate devono essere approvate con il consenso del Ministro del tesoro. L'eventuale voto contrario del ministro del tesoro è superabile solo con una nuova deliberazione approvata dalla maggioranza dei ministri e con il voto favorevole del Presidente del Consiglio ».

ART. 3.

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* promuove e coordina l'azione dei Ministri in Parlamento; sceglie, su segnalazione del Ministro competente, il ramo del Parlamento al quale presentare i disegni di legge di iniziativa governativa e propone, negli appositi organismi parlamentari, le priorità necessarie all'attuazione del programma di governo; esercita le facoltà di cui all'articolo 72 della Costituzione ed autorizza la presentazione di emendamenti a nome del Governo, verifica costantemente l'attuazione degli impegni assunti dal Governo nei confronti del Parlamento promuovendo l'attività dei Ministri e, ove occorra, gli aggiornamenti del programma di Governo ».

2. All'articolo 5, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *f)*, sono aggiunte le seguenti:

« *f-bis)* può proporre al Presidente della Repubblica il decreto di revoca della nomina di un sottosegretario di Stato, previo concerto con il Ministro che il sottosegretario era stato chiamato a coadiuvare;

f-ter) può, dopo aver sentito il Consiglio dei ministri, proporre al Presidente della Repubblica il decreto di revoca della nomina di un Ministro che, per i comporta-

menti tenuti, o le opinioni pubblicamente espresse, o l'inosservanza delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, o la mancata attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri o altrimenti, abbia gravemente pregiudicato l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo del Governo;

f-quater) pone la questione di fiducia in Parlamento, in armonia con la politica generale del Governo determinata dal Consiglio dei ministri, al fine della sua attuazione in sede parlamentare ».

3. All'articolo 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

« *c-bis)* in caso di persistente omissione da parte del Ministro competente nel compimento degli atti, anche di natura normativa, ritenuti necessari per l'attuazione del programma di Governo, nonché di atti comunque dovuti, e nei casi di persistente contrasto tra ministri, può iscrivere l'affare all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, che assume le relative decisioni; ».

4. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* cura i rapporti con presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, assicurando il coordinamento tra gli indirizzi legislativi, amministrativi, e di spesa del Governo centrale e di quelli delle regioni e delle province autonome; sovraintende all'attività dei commissari del Governo ».

ART. 4.

(Ministri senza portafoglio e sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministri senza portafoglio, in numero non superiore a quattro. I Ministri senza portafoglio svolgono le funzioni loro delegate, con apposito decreto, del Presidente del Consiglio dei ministri. Il decreto è comunicato al Consiglio dei ministri e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Ai Ministri senza portafoglio non possono essere assegnate, con legge od atti aventi forza di legge, competenze specifiche. Le competenze attribuite da disposizioni legislative vigenti ad un Ministro senza portafoglio sono devolute al Presidente del Consiglio dei ministri che le può delegare anche parzialmente ad un Ministro oppure ad un sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio ».

2. All'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo il comma 2 è il seguente:

«*2-bis)* Ove il Presidente del Consiglio dei ministri deleghi, ai sensi del precedente comma, proprie competenze ad un Ministro o ad un sottosegretario di Stato, questi si avvale dei Dipartimenti istituiti per lo svolgimento di attività di supporto all'esercizio delle competenze suddette ».

ART. 5.

(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome).

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

« *2.* La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede. Essa è composta dai Presidenti delle regioni, ordinarie e speciali, e dai Presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri può, esclusivamente per gravi ragioni che impediscano la sua partecipazione ai lavori della Conferenza, farsi sostituire dal Vicepresidente del Consiglio o da un altro

Ministro. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché i rappresentanti di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. La Conferenza è convocata almeno ogni due mesi, oltre alle sessioni speciali previste dalle disposizioni legislative vigenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca altresì sessioni speciali della Conferenza per esaminare i problemi relativi all'istituzione, all'organizzazione ed al funzionamento delle aree metropolitane, al fine di coordinare gli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti locali. A tali sessioni possono essere invitati a partecipare i rappresentanti degli enti locali interessati e delle associazioni dei comuni e delle province ».

2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400, è sostituito dal seguente:

« *5.* La Conferenza:

a) esprime il proprio parere in ordine: all'attività normativa di interesse regionale e agli atti concernenti la determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; ai criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento dello Stato; agli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed all'attuazione degli atti comunitari che riguardano competenze regionali; ad ogni altro argomento per il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;

b) elabora disegni generali di azione e programmi di intervento per il raggiungimento di obiettivi condivisi dallo Stato e dalle regioni, nel rispetto delle differenti competenze ed al fine del loro coordinamento e della loro armonizzazione;

c) verifica i risultati conseguiti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome in attuazione di obiettivi e di programmi previsti da specifiche disposizioni

o coordinati nell'ambito della Conferenza medesima ».

3. Al fine di assicurare che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome adempia la sua funzione di sede di confronto politico generale tra Stato e regioni, il Governo è delegato ad emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) devoluzione ai comitati generali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, di competenze decisionali, in ordine all'espressione di intese e designazioni attribuite alla Conferenza dalle disposizioni legislative vigenti in ordine a questioni che investono in via generale la materia regionale;

b) abrogazione delle disposizioni legislative che attribuiscono alla Conferenza l'adozione di pareri, intese o altre determinazioni relative all'adozione di atti di competenza della singola regione;

c) attribuzione ai comitati generali dei pareri relativi agli schemi di disegni di legge relativi a materie di competenza regionale, salvo che, per l'importanza del disegno di legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, il comitato o cinque Presidenti di regioni ne chiedano l'esame da parte della Conferenza;

d) attribuzione di funzioni istruttorie rispetto alle competenze della Conferenza.

ART. 6.

(Commissario del Governo)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

« *4.* Il commissario del Governo nella regione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo,

tra i consiglieri di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore a dirigente generale di livello B, ovvero, ove ricorrano particolari condizioni che necessitano di specifiche professionalità, tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e dirigenti generali dello Stato ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal primo rinnovo delle commissioni di controllo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente;

« *5.* Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal funzionario di grado più elevato appartenente alla commissione statale di controllo. È conseguentemente abrogato l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 ».

4. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

« *7.* La funzione di commissario del Governo, fermo restando quanto disposto dal comma 6, è incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico, ove la nomina non riguardi il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

5. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

« *4.* Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni ».

6. All'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le parole: « e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei commis-

sari del Governo nelle regioni » sono soppresse.

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis* Ai Commissari del Governo si estendono le norme applicabili ai prefetti in materia di rappresentanza e di alloggi di servizio. Le relative spese sono assunte a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

ART. 7.

(Nomina e decadenza del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei capi dipartimento ed uffici)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

« *2.* Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il trattamento economico del segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

« *3.* I decreti di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale con funzioni vicarie cessano di avere efficacia alla data del giuramento del nuovo Governo. I capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il vicesegretario generale con funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi decadono, ove non siano confermati, entro quarantacinque giorni dal giuramento del Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale, i capi dei

dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nell'amministrazione di provenienza ».

ART. 8.

(Autonomia finanziaria).

L'articolo 27 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. – *1.* Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono emanate le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali e dell'Avvocatura dello Stato, nonché l'organizzazione degli uffici di cui al comma 3.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'anno in corso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestite in via autonoma, nei limiti di tre fondi iscritti in altrettanti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per le esigenze, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli organi di giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato. I rendiconti della gestione finanziaria sono trasmessi annualmente alla Corte dei conti per il controllo successivo. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione. Conseguentemente è soppresso, nel bilancio dello Stato, lo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Sono istituiti i seguenti uffici:

a) ufficio di ragioneria degli organi di giustizia amministrativa;

b) ufficio di ragioneria dell'Avvocatura dello Stato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede all'organizzazione ed al funzionamento del relativo ufficio di ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

ART. 9.

(Capi dei dipartimenti e degli uffici).

1. L'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. – *1.* I capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di norma tra i consiglieri di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri avente qualifica non inferiore a dirigente generale. Per ragioni di carattere fiduciario, ovvero ove siano necessarie specifiche professionalità, i capi dei dipartimenti e degli uffici possono essere nominati con le medesime procedure, in misura comunque non superiore al 25 per cento degli incarichi da assegnare, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, gli avvocati dello Stato ed equiparati, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio, nonché estranei alla pubblica amministrazione dotati di riconosciuta professionalità in relazione alle funzioni da svolgere ».

ART. 10.

(Comitati e commissioni).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. I comitati e le commissioni di consulenza, di ricerca e di studio istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri devono avere una durata determi-

nata e possono essere rinnovati previa verifica dei risultati raggiunti.

3-*ter*. Alle strutture di supporto dei comitati di cui al presente articolo è addetto, prevalentemente, personale appartenente ai ruoli della Presidenza ».

ART. 11.

(Consiglio di amministrazione).

1. All'articolo 35, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* dal segretario generale, dai vicesegretari generali, dal capo del dipartimento degli affari generali e del personale, nonché da cinque capi dei Dipartimenti o uffici non sottordinati ai Dipartimenti e da un commissario del Governo scelti, a rotazione, secondo un criterio di priorità legato all'anzianità della carica; ».

2. All'articolo 35, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la lettera *b)* è abrogata.

ART. 12.

(Organizzazione e razionalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. Al fine di razionalizzare le funzioni e l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conservare alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente le funzioni di supporto dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri individuati dall'articolo 95 della Costituzione e dall'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le funzioni attribuite dalle disposizioni legislative vigenti al Ministro senza portofaglio per la funzione pubblica ed al Dipartimento per la funzione pubblica e, in relazione a

quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, delle sole ulteriori funzioni che siano ad esse strumentali o strettamente connesse;

b) sopprimere i Dipartimenti istituiti mediante disposizioni legislative per l'esercizio di funzioni non ricomprese tra quelle indicate nella lettera precedente e riaccorpare le stesse presso le altre strutture amministrative secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, eliminando duplicazioni organizzative e funzionali;

c) trasferire a Ministri titolari di un ministero, sulla base dei criteri di cui alla lettera precedente, le competenze attribuite dalla legge a Ministri senza portafoglio, le quali non siano strumentali o strettamente connesse alle funzioni di cui alla lettera *a)*;

d) attribuire esclusivamente alla Presidenza del Consiglio la funzione di coordinamento dell'attività degli uffici legislativi istituiti presso i Ministeri, eliminando duplicazioni organizzative e funzionali;

e) provvedere alla razionalizzazione delle attività telematiche, comprendendo, in tale ambito, i servizi di tipo informatico, delle telecomunicazioni e statistico, da realizzare in collaborazione con l'Istat, anche attraverso progettazioni ed elaborazioni di indagini statistiche, per l'analisi e l'interpretazione di fenomeni sociali ed economici di particolare interesse per l'attività di Governo. In tale ambito dovrà essere prevista l'integrazione con il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

ART. 13.

(Disciplina del personale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi forza di legge, di disciplina del personale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione delle tabelle di dotazione organica in relazione ad ogni sin-

gola area, sulla base dell'organizzazione e razionalizzazione della Presidenza disposta ai sensi dell'articolo 12;

b) individuazione di un contingente di consiglieri ed esperti per l'espletamento di funzioni di direzione, collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) unificazione e riduzione graduale, in misura non inferiore al 50 per cento delle dotazioni organiche del personale comandato e fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da effettuare, nell'arco del triennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dell'assetto organizzativo disposto ai sensi dell'articolo 12;

d) collocazione del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri in tre aree professionali ed in un'area di dirigenza, individuate nel modo seguente:

1) area di supporto: comprende personale munito di diploma di scuola media dell'obbligo, ed è suddivisa nei settori logistico e vigilanza-manutenzione;

2) area di collaborazione: comprende personale munito di diploma di scuola media di secondo grado con conoscenza di una lingua straniera, ed è suddivisa nei settori linguistico, amministrativo-contabile e tecnico-informatico;

3) area di direzione: comprende il personale munito di diploma di laurea e con conoscenza di due lingue straniere, ed è suddivisa nei settori giuridico-amministrativo, economico, tecnico-scientifico e tecnologico-informatico;

4) area di dirigenza: articolata nelle qualifiche di primo consigliere e consigliere-dirigente generale, comprende personale munito di laurea e con conoscenza di due lingue straniere che esplica funzioni di indirizzo e coordinamento nonché di direzione, vigilanza, controllo e gestione autonoma delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnategli per l'espletamento dei propri compiti ed è responsabile dei risultati delle proprie azioni.

e) ingresso in ciascuna area, a qualsiasi titolo esso avvenga, riservato esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera *d)*;

f) previsione all'interno delle aree di livelli retributivi con individuazione di idonei periodi di permanenza in ciascuno di essi ed accesso ad ogni livello previo superamento di corso di formazione;

g) copertura delle vacanze dei posti nell'area di collaborazione e nell'area di direzione, nella misura del 75 per cento, tramite pubblico concorso a titoli ed esami per l'accesso a corso di formazione. La restante quota dei posti disponibili sarà coperta mediante verifica di incremento di professionalità diretta al personale appartenente all'ultimo livello retributivo dell'area immediatamente precedente;

h) copertura delle vacanze dei posti di primo consigliere dell'area di dirigenza nella misura del 75 per cento, previo concorso a titoli per l'accesso a corso di formazione diretto al personale dell'area di direzione con anzianità di dieci anni di permanenza in tale area. La rimanente quota del 25 per cento sarà coperta mediante pubblico concorso a titoli ed esami, al quale possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti e che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. Possono essere, altresì, ammessi al concorso i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio;

i) accesso alla qualifica di consigliere-dirigente generale, nei limiti di un

quarto dei posti disponibili, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, diretto a candidati in possesso del diploma di laurea e della conoscenza di due lingue straniere appartenenti all'area di dirigenza della Presidenza del Consiglio, al personale con qualifica di dirigente di amministrazioni ed enti, aziende pubbliche e private dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, ed al personale proveniente dai settori della ricerca e docenza universitaria, dalle magistrature e dall'avvocatura dello Stato. I rimanenti posti in organico sono coperti mediante nomina disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, riservando una quota pari al 25 per cento dei posti disponibili al personale appartenente all'area di dirigenza della Presidenza del Consiglio. La rimanente quota è coperta mediante nomina fra il personale avente i medesimi requisiti richiesti per l'accesso mediante concorso pubblico, con almeno cinque anni di anzianità nei rispettivi ruoli.

ART. 14.

(Procedure di comando).

1. Il personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri può essere posto esclusivamente in posizione di comando o fuori ruolo, ove sia previsto dall'ordinamento dell'amministrazione di destinazione, per le esigenze degli organi costituzionali, di quelli della giustizia amministrativa e contabile, nonché per le esigenze dei gabinetti e delle segreterie di Ministri e sottosegretari di Stato.

2. Le procedure di comando del personale richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono attuate, in casi di particolare necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3, e sue successive modificazioni. Tali provvedimenti di comando o di fuori ruolo devono rispondere ad effettive e comprovate necessità dell'amministrazione, ovvero ad esigenze di utilizzazione di personale con specifica qualificazione o professionalità.

ART. 15.

(Ruolo transitorio).

1. Per l'esercizio di funzioni di amministrazioni, di ministeri o enti soppressi trasferite alla Presidenza del consiglio dei ministri, sono istituiti, presso il Dipartimento per la funzione pubblica, ruoli transitori nei quali confluisce il personale già dipendente dalle amministrazioni, ministeri ed enti soppressi, in attesa del definitivo inquadramento presso le amministrazioni di destinazione.

2. Il Ministro per la funzione pubblica provvede, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con proprio decreto, alla equiparazione del personale per l'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni di destinazione osservando i seguenti criteri:

a) fissazione della data del definitivo inquadramento nell'amministrazione di destinazione;

b) conservazione della complessiva anzianità di qualifica;

c) conservazione della qualifica posseduta e della relativa anzianità in essa maturata;

d) salvaguardia delle posizioni giuridico-economiche acquisite nelle more dell'inquadramento;

e) mantenimento, fino al definitivo inquadramento nell'amministrazione di destinazione, del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e previdenza delle amministrazioni di provenienza;

f) facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza e previdenza.

3. Nelle more dell'inquadramento di cui al comma 2, al personale del ruolo transitorio si applicano le norme relative allo stato giuridico ed economico del comparto di appartenenza.

ART. 16.

(Norme transitorie per il personale).

1. In sede di prima applicazione delle norme contenute nell'articolo 13, il Presidente del consiglio dei ministri provvede, in un'ottica di unificazione, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto legislativo di cui all'articolo 13, sentito il Consiglio di amministrazione, alla individuazione della corrispondenza tra le qualifiche dirigenziali e funzionali già rivestite dal personale del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e quelle previste dalla presente normativa, con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 16, comma 2, e della lettera *e)*, comma 1 dell'articolo 13, nonché alla sua collocazione entro i limiti delle dotazioni organiche individuate ai sensi della lettera *a)* comma 1, dell'articolo 13. Il personale in eccedenza è collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbirsi con le successive vacanze del ruolo.

2. In sede di prima applicazione delle norme contenute nell'articolo 13, il personale dei ruoli organici della Presidenza del Consiglio comandato, fuori ruolo o in assegnazione presso altre amministrazioni o enti, può chiedere di essere inquadrato presso le amministrazioni e gli enti ove presta servizio, con garanzia del trattamento economico in godimento sino al successivo rinnovo contrattuale. I posti rimasti così vacanti dovranno essere corrispondentemente ridotti dal numero dei relativi posti in organico presso la Presidenza del Consiglio.

3. In sede di applicazione delle norme contenute nel presente articolo si prescinde dalla conoscenza delle lingue straniere previste dall'articolo 13.

ART. 17.

(Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. In fase di prima applicazione della presente legge, al personale dei ruoli della Presidenza è riconosciuto, a seconda dell'area e livello di appartenenza ed a parità di anzianità, il trattamento economico più favorevole in considerazione degli emolumenti per spesa fissa percepiti dal personale appartenente alla medesima area e livello di inquadramento. Il trattamento economico così determinato non può, in ogni caso, essere superiore a quello percepito dal personale inquadrato nel primo livello dell'area immediatamente superiore.

2. L'eventuale trattamento economico in godimento al singolo dipendente, per la parte che eccede il limite stabilito al comma 1, è trasformato in assegno *ad personam* e riassorbito con la successiva progressione economica.

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* Al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri spetta una indennità di funzione che ha natura retributiva ordinaria. L'indennità di funzione è graduata in corrispondenza delle aree professionali e delle responsabilità rivestite nell'articolazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è collegata direttamente, con modalità da determinarsi in sede di contrattazione, alla produttività individuale, a quella collettiva e alla specifica professionalità. L'indennità di funzione è comprensiva di ore trenta di lavoro straordinario mensile e compensa servizi gravosi, disagiati e di reperibilità. Alla determinazione dell'importo dell'indennità di funzione si provvede in sede di rinnovo contrattuale. L'indennità di funzione ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, e sulla indennità di buonuscita.

2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei

ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile di comando non pensionabile, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. L'indennità di comando spettante anche al personale dei gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è finalizzata a perequare, per singole amministrazioni, il trattamento economico complessivo goduto presso le amministrazioni di appartenenza dal personale comandato e fuori ruolo con quello percepito dal personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri avente qualifica pari o equiparata ».

ART. 18.

(Contrattazione).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con proprio provvedimento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 13, definisce le norme relative alla contrattazione per il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri non si applicano le disposizioni sullo stato giuridico ed economico previste dalla normativa vigente che risultino incompatibili con quanto disposto nella presente legge e nei successivi regolamenti di attuazione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1419
Lire 1000